

Atto esente registro e bollo ai fini della legge n° 266/91

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO SEZ.
MILANO-F688 N. 2747 SEZ. B (CIVILE)
ONLUS ISCRITTA IL 29-01-1998 DIREZIONE REGIONALE ENTRATE LOMBARDIA
CODICE FISCALE: 97194110157

**ASSOCIAZIONE "COMITATO PER IL PARCO TICINELLO"
STATUTO**

ARTICOLO 1.

E' costituita con sede a Milano, in via Dudovich n.10, ai sensi dell'art. 36 e segg. del Codice Civile, con il nome di "Comitato per il Parco Ticinello -Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)", una associazione senza scopo di lucro, aconfessionale, apartitica, apolitica e democratica.

ARTICOLO 2.

L'Associazione opera con l'apporto diretto, personale e gratuito dei propri aderenti nei settori dell'istruzione, della formazione e della tutela dei diritti civili, per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale, e si prefigge di:

- a) ottenere la realizzazione del Parco Agricolo Urbano Ticinello;
- b) promuovere iniziative connesse alla realizzazione stessa, allo sviluppo, alla salvaguardia, alla conservazione e tutela del Parco Agricolo Urbano Ticinello, il tutto in armonia con le attività agricole già presenti;
- c) promuovere e svolgere ogni iniziativa di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, nonché assumere autonome iniziative in materia ambientale con riguardo al miglioramento degli standard qualitativi di vita;
- d) esercitare funzioni di collaborazione, proposta e stimolo nei riguardi di: Comune di Milano, Parco Sud Milano, enti pubblici o privati e associazioni che mostrino interessi connessi al perseguimento degli scopi associativi e siano coinvolti nella realizzazione o tutela del Parco Ticinello;
- e) promuovere interventi di tipo solidaristico, al fine di rendere più ampia e concreta la partecipazione degli utenti del Parco e dei cittadini interessati, con particolare riguardo ai minori, promuovendo inoltre la conoscenza, la valorizzazione e l'educazione alla fruibilità del patrimonio storico, architettonico, artistico, ambientale, naturalistico e delle culture locali del Parco.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ex comma 5 art. 10 D. Lgs. 460/97.

Le modalità di funzionamento, la disciplina dell'eventuale personale dipendente, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti.

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

ARTICOLO 3.

L'iscrizione all'Associazione è personale e volontaria. La domanda deve essere presentata per iscritto al Comitato Direttivo, che ne discute alla prima riunione utile.

ARTICOLO 4.

Possono aderire all'Associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che, mossi da spirito di volontariato e di solidarietà, condividendo lo spirito e le finalità, chiedono di farne parte a fronte del versamento della quota associativa.

Competente a deliberare sulle domande di adesione è il Comitato Direttivo il quale ogni anno determina o eventualmente aggiorna la suddetta quota.

Le persone giuridiche sono rappresentate dal loro legale rappresentante o altra persona delegata allo scopo.

ARTICOLO 5.

Ogni Socio gode di pari diritti e obblighi nel perseguimento degli scopi associativi.

In particolare ogni Socio ha diritto di:

- partecipare a tutte le attività predisposte ed organizzate dall'Associazione;
- votare nell'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria;
- poter essere eletto alle cariche sociali;
- informazione, presa visione dei libri sociali, proposta di iniziative conformi alle finalità statutarie dell'Associazione, nonché fruire delle iniziative di formazione necessarie al corretto svolgimento dell'attività dell'Associazione,

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea e le direttive impartite dal Comitato Direttivo;
- prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la loro attività;
- provvedere al pagamento della quota sociale entro i termini previsti dal Comitato Direttivo;
- garantire l'espletamento dei compiti eventualmente previsti per il raggiungimento delle finalità associative;
- tenere un comportamento consono alle finalità ed al buon nome dell'Associazione.

La violazione degli obblighi posti a carico del Socio in virtù dello statuto o del regolamento, con particolare riferimento all'ipotesi del mancato tempestivo pagamento della quota associativa, può comportare l'esclusione dall'Associazione.

ARTICOLO 6.

Il voto è libero e personale. Non è previsto il voto per delega.

ARTICOLO 7.

La perdita della qualità di Socio può avvenire esclusivamente per dimissioni, esclusione, o cessazione del Socio: in nessun caso sarà tuttavia possibile per il Socio o suoi aventi causa chiedere la restituzione delle somme versate a titolo di quota associativa.

ARTICOLO 8.

Il recesso del Socio (dimissioni) deve essere comunicato per iscritto con lettera indirizzata al Comitato Direttivo e diventa efficace a tutti gli effetti decorsi trenta giorni dal suo ricevimento.

I Soci possono essere esclusi dall'Associazione qualora il loro comportamento sia contrario a quanto stabilito nello Statuto o alle finalità dell'Associazione. Competente a deliberare l'esclusione è il Comitato Direttivo, che decide, a maggioranza degli aventi diritto, con parere motivato, dopo aver sentito l'interessato. Non sono ammessi al voto il membro o i membri del Comitato Direttivo sul cui comportamento lo stesso è chiamato a deliberare.

Le decisioni del Comitato Direttivo possono essere impugnate avanti l'Assemblea dei Soci entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

GLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 9.**Gli organi sociali sono:**

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 10.

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, come determinata dal Comitato Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene effettuata dal Presidente mediante apposita comunicazione, contenente l'ordine del giorno, fatta pervenire al domicilio degli interessati almeno venti giorni prima dell'adunanza, nonché mediante esposizione dell'ordine del giorno in apposita bacheca presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 11.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Soci ovvero il Comitato Direttivo.

ARTICOLO 12.**L'assemblea straordinaria è convocata:**

- tutte le volte che il Comitato Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Soci.

L'assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 13.

L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei Soci. La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, e delibera a maggioranza assoluta su tutti i punti dell'ordine del giorno.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci.

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 14.

L'assemblea dei Soci:

- a) approva le linee generali del programma della attività dell'Associazione per l'anno sociale ed elegge il Comitato Direttivo e le altre cariche sociali;
- b) approva il bilancio o il rendiconto annuale (che deve riguardare il periodo 1° gennaio 31 dicembre di ogni anno);
- c) approva l'eventuale regolamento interno e le sue eventuali modifiche;
- d) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- e) revoca il Comitato Direttivo e le altre cariche sociali in caso di gravi inadempienze ovvero di impossibilità a svolgere i compiti loro affidati dallo statuto;
- f) delibera, in caso di scioglimento dell'Associazione, sulla devoluzione del patrimonio del fondo comune, secondo quanto disposto da questo Statuto, con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci;
- g) provvede alla determinazione del numero dei componenti il Comitato Direttivo;
- h) approva la quota associativa determinata dal Comitato Direttivo;
- i) delibera su quanto non direttamente di competenza del Comitato Direttiva o di altri organi ai sensi del presente Statuto e della normativa vigente.

IL COMITATO DIRETTIVO

ARTICOLO 15.

- a) Il Comitato Direttivo viene eletto dall'assemblea dei Soci e dura in carica tre anni, con possibilità di riconferma.
- b) E' costituito da un numero dispari di membri, con un minimo di 5 e un massimo di 9.
- c) Le prestazioni dei singoli membri sono completamente gratuite.
- d) Delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche che hanno sempre luogo a scrutinio segreto. Su incarico del Presidente uno dei componenti provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Comitato Direttivo: le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati dal Presidente e dall'estensore del verbale stesso.
- e) I componenti del Comitato Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo stesso; entro tale data deve essere convocata l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Comitato Direttivo.

ARTICOLO 16

Viene dichiarato decaduto, dallo stesso Comitato Direttivo, il componente del Comitato che per tre volte consecutive risulta assente ingiustificato ai lavori del Comitato medesimo.

In caso di dimissioni, decadenza o cessazione di uno dei componenti il Comitato Direttivo, dopo la presa d'atto da parte dello stesso organo, si provvederà alla sua sostituzione facendo ricorso progressivamente ai candidati alla carica risultati non eletti in sede di rinnovo delle cariche sociali, dandone comunicazione ai Soci alla prima Assemblea utile, ovvero, in mancanza, convocando l'Assemblea dei Soci per l'elezione del componente mancante.

I componenti nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Comitato Direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Comitato.

ARTICOLO 17.

Il Comitato Direttivo si raduna una volta all'anno per deliberare la proposta di Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa, si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per l'iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei componenti del Comitato stesso. In tale ultima ipotesi la convocazione deve avvenire entro giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

Le adunanze sono convocate con avviso, anche solo telefonico, del Presidente, avviso contenente in ogni caso anche l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Comitato Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, il Comitato Direttivo può invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive, anche soggetti esterni all'Associazione.

ARTICOLO 18.

Il Comitato Direttivo:

- a) Redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci.
- b) Cura l'esecuzione delle delibere assembleari.
- c) Redige per il periodo 1° gennaio-31 dicembre di ogni anno il Bilancio o il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

- d) Delibera sull'eventuale esclusione di uno o più soci secondo l'art. 8 di questo statuto e sulla decadenza dei componenti del Comitato stesso.
- e) Cura i rapporti con i terzi.
- f) Informa periodicamente l'Assemblea dei Soci del suo operato.
- g) Elegge il Presidente al suo interno.
- h) Regola la vita all'interno dell'Associazione e favorisce la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione, può nominare delle commissioni con compiti specifici.
- i) Determina la quota associativa annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci.
- l) Compie tutti gli atti inerenti l'amministrazione dell'Associazione.
- m) Predisporre gli eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- n) Accoglie o respinge le domande degli aspiranti Soci.
- o) Ratifica i provvedimenti di competenza del Comitato assunti dal Presidente in via d'urgenza.
- p) Delibera l'assunzione del personale necessario per la gestione dell'Associazione.
- q) Delega parte delle funzioni a componenti del Comitato.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 19.

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo e dura in carica tre anni.

COMPETENZE DEL PRESIDENTE

ARTICOLO 20.

- a) Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio.
 - b) Il Presidente ha facoltà di eleggere un vice presidente nell'ambito dei componenti del Comitato Direttivo.
 - c) Il Presidente determina l'ordine del giorno delle sedute del Comitato Direttivo che convoca e presiede.
 - d) Al Presidente sono conferiti tutti i poteri di gestione dell'ordinaria amministrazione, mentre per la straordinaria amministrazione necessita apposita delega del Comitato Direttivo.
 - e) Il Presidente convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea dei Soci.
- Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.
- g) Il Presidente esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione.
 - h) Il Presidente assume, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Comitato Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Comitato direttivo entro 40 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
- In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 21.

Le somme versate come quote associative non sono rimborsabili.

ARTICOLO 22.

Il patrimonio dell'Associazione è dato dalle quote associative, dalle contribuzioni volontarie e dai beni acquistati dall'Associazione con detti fondi.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

ARTICOLO 23.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- quote associative;
- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche, sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla Legge.

ARTICOLO 24.

L'associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e le donazioni ed essere accettate con beneficio di

inventario. Lasciti testamentari sono accettati in armonia con le finalità statutarie dell'ente ai sensi dell'art. 12 C.C.

ARTICOLO 25.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, in conformità a quanto previsto dalla Legge e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ARTICOLO 26.

Per quanto non previsto dal presente statuto decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta, in osservanza del Codice Civile.